#### **COMUNE DI TRANI**

D.D. n. 24 del 11 marzo 2021. Procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA.

# AREA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **24** N. GENERALE **255** DEL 11/03/2021

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. ART. 19 - D.LGS 152/2006 - L.R. 11/2001, INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE DA TAGLIO' IN TRANI, IN LOCALITÀ 'CARRACCA', NEL NCT FG. 54 P.LLE 73-74-84 (AUTORIZZATA) 62-63- 20-121 (PARTE IN AMPLIAMENTO).

# **IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giulio Cascione, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**Richiamata** la disposizione Sindacale n.01 del 01/02/2021 con la quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

### Premesso che:

- la Società "MANZI MARMI s.r.l." con sede legale in Trani a via Barletta S.S. 16, Km 71, titolare di una cava autorizzata con det. n. 182 del 22/05/2015, ubicata nel comune di Trani alla località "Carracca", su terreno distinto in catasto al foglio n. 54 p.lle nn. 73-74-84, ha presentato istanza, in data 07/08/2017 prot. 9315 del 09/08/2017 presso gli uffici della Regione Puglia (sezione ciclo rifiuti e bonifiche Servizio Attività Estrattive BA/BAT), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento di una cava di pietra calcarea da taglio sui terreni in agro di Trani in località "Carracca", censiti in catasto al Fg. n. 54 p.lle 62-63-20-121;
- con nota acquisita agli atti al prot. 18599 del 20/06/2018, il Comune di Trani riceve dalla Regione Puglia (sezione ciclo rifiuti e bonifiche Servizio Attività Estrattive BA/BAT) la nota prot. 8432 del 19/06/2018 relativa alla richiesta da parte della Società "MANZI MARMI S.r.I.", di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, per la domanda di "Ampliamento cava di calcare da taglio, ubicata nel comune di Trani alla località "Carracca", su terreno distinto in catasto al foglio n. 54 p.lle nn. 73-74-84 (parte autorizzata) 62-63-20-121 (parte in ampliamento) con piano di coltivazione e recupero ambientale del sito;
- Che con nota acquisita agli atti al prot. 28240 del 12/09/2018, il Comune di Trani riceve da parte della Società "MANZI MARMI S.r.I.", copia cartacea e digitale di tutta la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

La documentazione trasmessa, unitamente all'istanza è costituita da:

#### **RELAZIONI DI PROGETTO**

- PIANO DI COLTIVAZIONE economica e recupero
- Stabilità dei fronti
- gestione rifiuti

- Relazione Geologica
- Studio idrologico idraulico

# **TAVOLE DI PROGETTO**

- Tav. 1 stato inziale
- Tav. 2 fasi della coltivazione
- Tav. 3 stato finale della coltivazione
- Tav. 4 recupero ambientale

#### **RELAZIONI SIA**

- Relazione Paesaggistica
- Studio Impatto Ambientale
- Analisi previsionale Impatto acustico
- Relazione sommario
- Relazione impatti cumulativi
- SPDA-El.01 Studio previsionale di diffusione delle polveri in atmosfera

# SINTESI NON TECNICA

#### **ANALISI COSTI BENEFICI**

# **ALLEGATI**

- Che con nota prot. n. 33418 del 23/09/2019, il Comune di Trani Area IV Urbanistica provvedeva alla pubblicazione sull'Albo Pretorio del rende noto, relativa all'avviso di deposito degli elaborati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 22/2019 (ex. art. 13 della L.R. 37/1985) e art. 16 comma 3 della L.R. 11/2001;
- verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. 159 del 02/01/2020, inoltrata a mezzo mail-PEC l'UTC del Comune di Trani indiceva in data 13/02/2020, la Prima Conferenza dei Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii., per l'esame della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale):
  - Regione Puglia Assessorato Ecologia- Servizio Ecologia Ufficio VIA -VAS
  - Regione Puglia Servizio Attività Estrattive
  - Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio
  - Regione Puglia Servizio Risorse Idriche
  - Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
  - ARPA Puglia Servizi Ambientali
  - Autorità di Bacino delle Puglia
  - ASL BAT
  - Provincia BAT Settore Ambiente
- con nota prot. n. 1185 del 28/02/2020, il Comune di Trani Area IV Urbanistica convocava per il giorno 12 Marzo 2020 la seconda Conferenza di Servizio Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'esame della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A, e contestualmente trasmetteva il Verbale della prima riunione tenutasi il 13 febbraio 2020;

- nel verbale della prima Conferenza di Servizi del 27 febbraio 2020 si stabiliva che l'istanza di cui all'oggetto doveva essere sottoposta alla Commissione Locale per il Paesaggio per l'acquisizione del <u>necessario</u> <u>parere</u> di competenza.
- nel medesimo verbale di Conferenza venina richiesto al Progettista di produrre una relazione di che asseverasse l'intervento come conforme alle NTA della L.R. n.22/2019.

#### Considerato che:

- in occasione della prima Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 159 del 02/01/2020 è pervenuta la PEC in data 10/01/2020 prot. 1487 con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Puglia ha trasmesso la nota prot. AOO\_145/00119 del 09/01/2020, nella quale la stessa ha espresso il proprio parere di competenza, comunicando che i procedimenti ai sensi della L.R. 20 del 07/10/2009 art. 7 commi 1 e 3 Norme per la pianificazione paesaggistica:
  - 1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità".
  - 1. [...]
  - 2. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate [...] ai comuni [...] Con D.G.R. n. 1207 del 25/05/2010, la Giunta Regionale, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Trani e/o provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e del capo II del titolo della parte IV del d.lgs 42/2004, nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è del Comune di Trani.
- A causa dell'emergenza pandemica nazionale dovuta alla diffusione del virus SARS Covid-19 con note prot n. 13052 data 05/03/2020 e prot. n.1388 del 11/07/2020 il Comune di Trani Area IV Urbanistica, confermava l'indizione della seconda conferenza di servizi avvalendosi dell'art L'art.14-bis (Conferenza semplificata asincrona) della Legge 241/1990;
- L'art.14-bis (Conferenza semplificata) della Legge 241/1990 comma 2 lettera C prevede che: "il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni";
- Il comma 3 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che: "Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico";

- il comma 4 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché impliciti;
- Al temine del periodo stabilito dal art. 14-bis comma 2 lettera c della Legge 241/90 per la seconda conferenza di servizi convocata con nota prot. 1305 del 05/03/2020 sono stati resi i seguenti pareri:
- Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot. 16457 del 30/03/2020 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai fini del proseguimento dell'istruttoria richiedeva la seguente documentazione integrativa:
  - a) Approfondimento degli aspetti idrogeologici locali, mediante l'esecuzione di prove di permeabilità in numero minimo di 7, di cui, 6 distribuite sull'area di cava in ampliamento ed 1 sull'area di cava autorizzata, al fine di definire in modo adeguato il franco di sicurezza per la falda sottesa;
  - a) Riformulazione della Relazione di Stabilità dei fronti di scavo secondo le NTC 2018, in condizioni sismiche, allo stato limite SL.V. considerando le varie fasi in cui avverrà la coltivazione;
- con nota acquisita al protocollo generale con prot. 58469 del 02/12/2020 il progettista incaricato produceva e trasmetteva le integrazioni richieste dall'autorità di Bacino;
- con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani prot. 13372 del 05/03/2021 il progettista incaricato Ing. L'Incesso Antonio produceva una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'intervento in parola alle NTA della L.R. 22/2019 così come stabilito nella prima conferenza di servizi del 27 febbraio 2020;
- in data 09 marzo 2021 è stato rilasciato il Certificato di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per l'Ampliamento della cava di calcare da taglio ubicata in agro di Trani, in località "Carracca", su suolo distinto in catasto al F. 54 P.lle 62-63-20-121, con la seguente PRESCRIZIONE: "a condizione che la fascia di terreno posta a sud della particella 62, ricadente nell'UCP Paesaggi Rurali, venga stralciata dall'intervento di ampliamento della cava con destinazione della predetta fascia ad uso agricolo, a meno che il proponente non produca una relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi e per effetto dell'art. 83 comma 3, lett. b2) della NTA del PPTR."

# Pareri acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi semplificata asincrona:

- Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot n.13796 del 11/03/2020, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dell'ASL BAT trasmetteva, per quanto di sua competenza, PARERE FAVOREVOLE con le <u>seguenti prescrizioni:</u>
  - a) Che la piantumazione, al fine di mitigare l'emissione diffusa di polveri, sia efficace già in fase di prima istallazione con piante di altezza minima di m 1,5;
  - a) Che i piazzali e le vie di transito vengano costantemente umidificati soprattutto nei periodi estivi o con particolare ventosità e siccità evitando formazione di rivoli e ristagni d'acqua;
  - b) Che sia garantito il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo in modo costante;
  - c) Che l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile messa a disposizione dei lavoratori dovrà avvenire tramite ditta autorizzata e conservata in serbatoi idonei all'uso e protetti dalle escursioni termiche;
  - d) Che siano messe a disposizione dei lavoratori le docce in quanto il tipo di attività lo esige e che le stesse siano comunicanti con gli spogliatoi e dotate di acqua calda e fredda. Lo smaltimento delle

- acque reflue dovrà avvenire nel rispetto del R.R. della Puglia del 12/12/2011 n. 26 e modificato ed integrato con R.R. n. 7 del 26/05/2016 e n.1 del 07/07/2017;
- e) Che i manufatti (fabbricati, prefabbricati, e containers) per uso uffici, spogliatoi, ecc. dovranno avere i requisiti igienico sanitari (coibentazione, aereazione, illuminazione e climatizzazione) e realizzati in conformità alle norme urbanistiche e di edilizia vigenti;
- f) Che nel caso vi sia uno stoccaggio dei carburanti per l'approvvigionamento dei mezzi debba essere accertata e certificata l'obbligatorietà o esenzione alla normativa n.151/2011;
- g) Che le operazioni di taglio ed estrazione del materiale di cava avvengono con abbattimento delle polveri;
- h) Che siano rispettate tutte le misure generali e di tutela e gli obblighi ex art. 15 Dlgs. 81/80 e ss.mm.ii., del Dlgs 624/96 e delle LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA IN CAVA DELLA REGIONE PUGLIA di cui alla DGR 26/03/2015.
- Con nota prot. n. A00\_075/prot 3350 del 31/03/2020 la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale Sezione Risorse Idriche acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot n.16817 del 01/04/2020, trasmetteva quanto segue " in definitiva si può affermare che non esistono ostacoli di natura geologica ed idrogeologica o morfologica che possono pregiudicare il proseguimento di coltivazione [...] e che limitatamente a quanto di competenza della Sezione scrivente si ritiene che NULLA OSTA alla richiesta di concessione di ampliamento di cui all'oggetto, a condizione che:
  - a) Nelle aree deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari sia disposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti anche accidentali ed in ogni caso siano adottate misure finalizzate alla protezione della falda acquifera;
  - a) Siano rispettate le prescrizioni del PTA dettate nelle aree interessate dalla richiesta, con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda, nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l'eventuale uso di acque sotterraneo è consentito nei limiti dettati dalle misure M 2.10 dell'allegato 14 del PTA e che il rilascio di nuove concessioni, se non per usi domestici, è attualmente sospeso;
  - b) L'impianto di trattamento dei reflui civili sia conforme al Regolamento Regionale n.26/2011, ove non diversamente collettati;
  - c) Le acque di pioggia siano allontanate nel rispetto del PRAE e del R.R. n.26/2013.
- Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani prot. 9969 del 17/02/2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel prendere atto delle integrazioni prodotte dai progettisti, trasmetteva, per quanto di sua competenza, il NULLA OSTA alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto con le prescrizioni riportate di seguito:
  - a) La stabilità dei fronti dovrà essere verificata periodicamente come da normativa vigente, anche in funzione delle condizioni sito specifiche rilevate durante l'approfondimento del piano di cava, attuato secondo i criteri di scavo ritenuti più opportuni;
  - a) Che sia verificata la compatibilità dell'ampliamento dell'attività estrattiva con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto con opere pubbliche e private come da normativa vigente.

# Preso atto che:

 la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra, preso atto che sono state trasmesse nei termini tutte le integrazioni documentali richieste dagli Enti competenti, nonché specifici riscontri a quanto dagli stessi rappresentato, dopo approfondita disamina, si conclude con l'intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce che sono pervenute le note sotto indicate con l'espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:

- 1) parere della reso nella prima conferenza di servizi pervenuto con mail PEC acquisito al protocollo generale in data 10/01/2020 n. prot. 1487 con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Puglia ha trasmesso la nota prot. AOO\_145/00119 del 09/01/2020 e nella quale la stessa ha espresso il proprio parere di competenza, comunicando che i procedimenti ai sensi della L.R. 20 del 07/10/2009 art. 7 commi 1 e 3 Norme per la pianificazione paesaggistica:
  - a) La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità".
  - a) [...]
  - b) Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate [...] ai comuni [..] Con D.G.R. n. 1207 del 25/05/2010, la Giunta Regionale, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Trani e/o provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e del capo II del titolo della parte IV del d.lgs 42/2004, nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è del Comune di Trani.
- 1) parere dello SPeSAL ASL BAT, pervenuto tramite PEC acquisita al Protocollo Generale del Comune di Trani con prot n.13796 del 11/03/2020;
- 2) Parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, pervenuta mediante PEC acquisita al Protocollo Generale del Comune di Trani prot n.16817 del 01/04/2020;
- 3) Pareri dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino trasmesse mediante PEC e acquisite al Protocollo Generale del Comune di Trani prot. 16457 del 30/03/2020 e prot. 9969 del 17/02/2021.
- in data 09 marzo 2021 è stato rilasciato dall'Area III Lavori Pubblici del Comune di Trani, il **Certificato di Compatibilità Paesaggistica** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per l'Ampliamento della cava di calcare da taglio ubicata in agro di Trani, in località "Carracca", su suolo distinto in catasto al F. 54 P.lle 62-63-20-121, con la seguente **prescrizione:** 
  - a) "a condizione che la fascia di terreno posta a sud della particella 62, ricadente nell'UCP Paesaggi Rurali, venga stralciata dall'intervento di ampliamento della cava con destinazione della predetta fascia ad uso agricolo, a meno che il proponente non produca una relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi e per effetto dell'art. 83 comma 3, lett. b2) della NTA del PPTR."

# Preso, altresì, atto che:

- ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L.241/1990, "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."
- non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto già riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei verbali di riunione delle conferenze;

- la stessa Conferenza si è conclusa **con l'espressione del parere di <u>NON ASSOGGETABILITA' a V.I.A</u>, [...] fatte salve le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto dagli Enti interessati e sopra riportati;** 

## Esaminata la documentazione e verificato che:

- Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi all' "ampliamento della cava di calcare da taglio" nell'agro di Trani, in località "Carracca", su terreno distinto in catasto a/foglio n.54 p.lle 73-74-84 (parte autorizzata) 62-63- 20-121 (parte in ampliamento) prevedendone le opportune mitigazioni;
- Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività estrattiva" nell'agro di Trani, in località in località "Carracca", su terreno distinto in catasto a/foglio n.54 p.lle 73-74-84 (parte autorizzata) 62-63- 20-121 (parte in ampliamento)
- I pareri espressi da parte degli Enti interessati per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni all'attività;

**Ritenuto** sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

#### Accertato che:

- ai sensi dell'art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone valutato e condiviso gli atti presupposti prodotti dal responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell'Area Urbanistica, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 37 del 22/05/1985;

vista la D.G.R. n.321 del 22/03/2016 – "indirizzi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**vista** la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

# visti:

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Gli Artt. 107 comma 1, 163 comma 2, e 183 comma 9 del DLgs. n.267 del 18/08/2000;
- L'art. 4 del DLgs. n.165 del 30/03/2001;

Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenza dei Servizi;

#### **DETERMINA**

- 1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1) di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale avanzata della Ditta "MANZI MARMI" s.r.l. con sede legale in Trani a via Barletta S.S. 16, Km 71, per l'Ampliamento della cava di calcare da taglio, ubicata nel comune di Trani alla località "Carracca", su terreno distinto in catasto al foglio n. 54 p.lle nn. 73-74-84 (parte autorizzata) 62-63-20-121 (parte in ampliamento) con piano di coltivazione e recupero ambientale del sito a condizione che:
  - Siano rispettate tutte le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli Enti interessati durante l'iter della presente procedura e riportate integralmente nella presente Determinazione;
  - Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante le fasi di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica; Nel piano di gestione della cava dovrà essere previsto che nel caso di eventuali rinvenimenti, si dovranno organizzare con detta Soprintendenza sopralluoghi periodici, per valutare la presenza di emergenze paleontologiche particolarmente significative;
  - Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari, nonché siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;
  - L'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento Regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato.
  - Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell'area di cava verso altre aree;
  - Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull'area, emessa dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati all'attività oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza della cava;
  - Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce dei possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al "Recupero tecnico funzionale" del sito oggetto dell'intervento;
- **2) di dare atto** che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
- **3) di precisare** che il presente provvedimento:
  - a) non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge in merito all'attività da svolgere e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
  - a) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

# 4) di specificare che:

- a) ogni modifica al progetto approvato, dovrà essere nuovamente e preventivamente autorizzato da questo Comune.
- a) l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.
- 5) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione

introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

- **6) di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell'Art. 13 comma 3 della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii.;
- **7) di notificare** il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta proponente.

Ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia – Bari, Piazza Massari 6, 70122 BARI entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA Arch. Francesco Gianferrini